

842 31 OTT. 2007

lu

Oggetto: Comune di Arcinazzo Romano (Rm)
Variante Stralcio Puntuale al vigente P.R.G. in località Altipiani – punti A – B – C – D.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.06.2003.
Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

VISTA la Legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i.;
VISTA la Legge 06.08.1967, n. 765;
VISTO il D.P.R. 15.01.1972, n. 8;
VISTA la L.R. 05.09.1972, n. 8 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 12.06.1975, n. 72 e s.m.i.;
VISTO l'art. 16 della L.R. 22.12.1999, n. 38 e s.m.i., recante "Norme sul governo del Territorio";
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6.09.2002 e s.m.i.;

PREMESSO che il Comune di Arcinazzo Romano (Rm) è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R.L. 11271 del 23.12.1988 e successiva Variante Generale approvata con D.G.R.L. n. 51 del 6.02.2007;
VISTA la deliberazione consiliare n. 13 del 28.06.2003, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Arcinazzo Romano (Rm) ha adottato la Variante Stralcio Puntuale al vigente P.R.G. relativa a quattro aree in località frazione di Altipiani di Arcinazzo;
PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione degli atti e degli elaborati, avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni come peraltro si evince dalla deliberazione consiliare n. 4 del 30.01.2004;
RILEVATO che gli atti relativi al P.R.G. in questione, presentati al Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica per l'approvazione, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio;
VISTO il voto n. 120/3, reso nell'adunanza del 19.10.2006, che si allega sotto la lettera A alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, con il quale il predetto Consesso ha espresso il parere che la Variante di che trattasi sia meritevole di approvazione con le modifiche, le integrazioni, le prescrizioni, contenute nel voto stesso, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 765/67;
VISTA la lettera n. 12788 del 23.01.2007, con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Dipartimento Territorio ha comunicato al comune di



842 31 OTT. 2007 *lu*

Arcinazzo Romano (Rm) le modifiche proposte dal C.R.p.T., invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art. 3 della legge 765/67;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 21.04.2007 con la quale il Comune di Arcinazzo Romano (Rm) ha preso atto del succitato voto n. 120/3/2006 del C.R.p.T. ed ha ritenuto di non dover esprimere controdeduzioni al riguardo;

VISTA la nota n. 163508 del 24.09.2004, con la quale il Dipartimento Territorio D2 Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile 2A - Area 08 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, ha espresso - ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74 e della D.G.R. 2649 del 18.05.99, parere favorevole alla variante al P.R.G. di che trattasi, con il rispetto delle seguenti prescrizioni, che dovranno essere parte integrante delle Norme d'Attuazione dello Strumento Urbanistico:

- A. *Dovranno essere rispettate le prescrizioni redatte dal geol. Carlo Severa.*
- B. *In caso di realizzazione di edifici comunque abitabili dovranno essere eseguite puntuali indagini geognostiche e geofisiche per l'area A, potenzialmente a rischio di cavità carsiche, al fine di accettarne l'eventuale presenza e prevedere le dovute modalità tecniche per l'eliminazione del rischio.*
- C. *Per le restanti aree, in fase esecutiva ed in ottemperanza del D.M. 11/03/1988, dovranno essere eseguite puntuali indagini geognostiche, al fine di escludere la presenza di cavità di origine carsica, di determinare univocamente le tipologie del sedime di fondazione e di definire le caratteristiche geomeccaniche dei piani di posa delle fondazioni stesse.*
- D. *Dovrà essere accuratamente organizzata la regimazione delle acque superficiali mediante idonee linee di raccolta, smaltimento e deflusso verso punti di minimo morfologico, particolarmente per le aree A - C - D, ubicate su sedime alluvionale.*
- E. *Non dovranno essere abbattute le specie arboree presenti nel sito, se non assolutamente irrinunciabile; in tal caso dovrà essere rimesso a dimora un uguale numero di esemplari.*
- F. *La coltre vegetale asportata per la realizzazione dei cantieri, dovrà essere accantonata per il ripristino delle superfici una volta terminati i lavori, seguendo le modalità riportate nella Relazione Vegetazionale redatta dal dott. For. Giovanni Ludovici.*

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti per le costruzioni in zona sismica;

VISTA la nota n. 58999/D3/06 del 19.05.2004, con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Regionale Agricoltura - Area 06 - Servizio 1 - Usi Civici, ha espresso parere favorevole alla proposta urbanistica avanzata dall'Amministrazione Comunale di Arcinazzo Romano (Rm), riferita alla Variante al P.R.G. - loc. Altipiani - punti A - B - C - D -, in quanto le proposte di zonizzazione di natura edificatoria di carattere residenziale o servizi interessano marginalmente terreni appartenenti al demanio civico, tale da non incidere sulla loro conservazione o utilizzo da parte della collettività, alle condizioni integralmente riportate nell'Allegato A del presente provvedimento e con l'inserimento all'interno delle N.T.A. del seguente articolo:

AREE DI DEMANIO E PRIVATE GRAVATE DA USI CIVICI.



842 31 OTT. 2007 *ly*



"Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme":

- a) "le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio del Comune o di una Frazione anche se imputate alla totalità dei suddetti Enti;*
- b) "le terre possedute da Comuni o Frazioni soggette all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni";*
- c) "le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agricole comunque nominate";*
- d) "le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 10.06.1927 n°1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 22 della stessa legge 1766/27";*
- e) "le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute";*
- f) "le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge 1766/27".*

"Le terre di demanio collettivo appartenenti al Comune non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge 1766 del 1927".

"Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, vengano interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti direttamente dal Comune, con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzative di cui all'art. 12 della Legge 1766 del 16.06.1927".

"Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente, dal Comune o in possesso di occupatori, esse potranno essere oggetto di Concessione Edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e termini di cui agli articoli 5, 6 e 7 della Legge regionale n° 1 del 03/01/1986".

"Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le norme di cui all'art. 8 della citata L.R. 1/86, e successive modificazioni e integrazioni".

"Per i terreni, invece, di natura privata gravati da diritti civici, le norme contenute nel piano, qualora la previsione urbanistica di carattere edificatorio si rende necessaria poiché legata ad un ordinato sviluppo urbanistico del territorio, si applicano ad avvenuta liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n°1766 del 16.06.1927, ovvero art. 4 della Legge regionale n°1 del 03.01.1986".



842 31 OTT. 2007 *ly*

"Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel P.R.G., che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel P.T.P. di competenza;

VISTA la Determinazione n. C2111 del 8.09.2006 con la quale il Dipartimento Economico ed Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura – Area Usi Civici e Diritti Collettivi ha autorizzato il Comune di Arcinazzo Romano (Rm) al mutamento di destinazione d'uso di un terreno di demanio collettivo, ai sensi dell'art. 12 della L. 16.06.1927, n. 1766 distinto in catasto al foglio n. 23 part.la n. 164, della superficie di mq 770, limitatamente all'area interessata alla costruzione di un parcheggio pubblico. Il terreno per il quale è stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso, qualora cessi lo scopo, tornerà alla sua originaria destinazione;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto del C.R.p.T., che si allega alla presente delibera (**Allegato A**) di cui costituisce parte integrante;

RITENUTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare la Variante Stralcio Puntuale al vigente P.R.G. in località Altipiani – punti A – B – C – D., adottata dal Comune di Arcinazzo Romano (Rm) con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.06.2003, con le modifiche, le integrazioni, le prescrizioni contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n. 120/3 emesso nell'adunanza del 19.10.2006, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**, ed in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri in premessa riportati.

Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area 2B.05 Urbanistica e beni paesaggistici Roma e provincia della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nell'**Allegato A** e nei seguenti elaborati allegati alla delibera di adozione n. 13 del 28.06.2003:

- Tavola 1 Zonizzazione;
- Tavola 2 Riscontri catastali;
- Relazione Tecnica illustrativa. DI VARIANTE AL VICENTE P.R.G.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

ALLEG. alla DELIB. N. 842
DEL 31 OTT. 2007

IL DIRIGENTE
(Arch. Franco)

L'AREA
(Lorito)

COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO
VOTO 120/3 DEL 19 OTTOBRE 2006

ALLEGATO A



OGGETTO: Comune di **ARCINAZZO ROMANO (RM)**
Variante Stralcio Puntuale al PRG in località Altipiani. Punti A - B - C - D.

PREMESSO

Il Comune di **ARCINAZZO ROMANO** ha adottato, con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28.06.2003, una Variante Stralcio Puntuale al PRG relativa a quattro aree in località frazione di Altipiani di Arcinazzo.

Il progetto della suddetta Variante, trasmesso con richiesta di approvazione del Sindaco in data 10.11.2004 con prot. 3508 ed acquisito agli uffici della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica in data 11.11.2004 con prot. 198464, si compone dei seguenti atti amministrativi ed elaborati tecnici:

Atti Amministrativi

- Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28.06.2003 di adozione della Variante Stralcio al PRG approvato con DGR n.11271 del 23.12.1988;
- Domanda di approvazione della Variante al PRG;
- Avviso di deposito;
- Certificato di avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito;
- Pubblicazione sul BUR del 20.10.2003;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2004 di presa atto mancata presentazione di osservazioni.

Elaborati Tecnici

- Tavola 1 Zonizzazione;
- Tavola 2 Riscontri catastali;
- Relazione Tecnica;
- Parere ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74, della L.R. 72/75 e D.G.R. 2649/99 con allegati i seguenti elaborati:
- Relazione Geologica;
- Carta Geologica;
- Carta Geomorfologia;
- Carta della Microzonazione Sismica;
- Carta Idrogeologica;
- Carta delle Pendenze;
- Indagine Vegetazionale;



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

- Tematismi e Vincolistica;
- Uso del Suolo e Capacità;
- Documentazione Fotografica.

PARERI ACQUISITI

USI CIVICI

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 1 del 03.01.1986, modificata dall'art. 7 della L.R. n. 59 del 19.12.1995, il Dipartimento Economico e Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura – Area 06 - Servizio 1 Usi Civici -, con nota prot n. 58999/D3/06 del 19.05.2004, ha espresso parere favorevole relativamente alla variante al PRG – frazione di Altipiani, punti A-B-C-D-, in quanto le proposte di zonizzazione di natura edificatoria di carattere residenziale o servizi interessano marginalmente terreni appartenenti al demanio civico, tale da non incidere sulla loro conservazione o utilizzo da parte della collettività, prescrivendo le seguenti condizioni:

1. Il Comune richieda ed ottenga l'autorizzazione al mutamento di destinazione, ai sensi dell'art.12 della L.16.06.1927 n. 1766, delle aree previste con destinazione a servizi, ai sensi ed agli effetti del 5° comma della L.R. 1/86;
2. Sia modificato l'art. 87 delle NTA relativo alle aree di Demanio e Private gravate da Usi Civici sostituendolo con il testo specificatamente proposto;
3. Per le aree private gravate da diritti civici si proceda, prima del rilascio del permesso di costruire, alla liquidazione degli stessi conformemente alle disposizioni di cui all'art. 4 dell L.R. n.1/86;

ART. 13 L. 64/74

Ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74, della L.R. 72/75 e della D.G.R. 2649/99, il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile 2°, Area 08 , Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, con nota prot. 163508 fascicolo 4053 A13, del 24.09.2004, ha espresso il proprio parere favorevole condizionandolo al rispetto di prescrizioni e limitazioni che dovranno essere riportate nelle NTA.

Asl

Non risulta all'Ufficio il prescritto parere favorevole rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale – Servizio Igiene Pubblica –



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

OSSERVAZIONI PRESENTATE

A seguito della pubblicazione e deposito degli atti ed elaborati presso la Segreteria Comunale, avvenuta dal 20.10.2003 per 30 giorni consecutivi, non risultano presentate osservazioni nel termine dei 30 giorni dalla scadenza del deposito, ne successivamente.

Il Comune, con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2004, ha provveduto a prenderne atto.

Non risultano presentate, in date successive, direttamente alla Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, ulteriori osservazioni.

INTERVENTI PUNTUALI PREVISTI NELLA VARIANTE

Gli interventi puntuali previsti risultano in variante al vigente Piano Regolatore Generale adottato con delibera del Consiglio Comunale n.6 del 29.01.1983, approvato dalla Regione Lazio con DGR n.11271 del 23.12.1988.

Occorre precisare che il Comune, preso atto del parere espresso dalla Regione ai sensi dell'art.13 della L.64/74 sulla proposta di Variante Generale al suddetto PRG, parere che precludeva l'ulteriore edificabilità dell'area degli Altipiani di Arcinazzo, definita a rischio carsico, ha provveduto ad adottare la presente variante riguardante interventi di dettaglio compatibili con le suddette prescrizioni che escludevano comunque dal suddetto divieto le opere di urbanizzazione primaria e le infrastrutture di servizio, le strutture sportive di tipo temporaneo o precario, le aree a verde ed i parcheggi,

Il Comune ha inoltre provveduto ad adottare con successiva delibera del Consiglio comunale n.19 del 8.07.2003 una ulteriore specifica Variante al PRG limitata alla zona del Capoluogo di Arcinazzo, oggetto di separato esame da parte di questa Direzione.

La variante in esame riguarda quattro "varianti stralcio" che, come esplicitato nella relazione, risultano necessarie a definire sia determinati rapporti pendenti con operatori locali, che a prendere atto di alcune situazioni, esistenti e consolidate nel tempo, non recepite nello strumento urbanistico vigente.

In particolare le quattro proposte di variante risultano le seguenti:

Punto A /A1

La prima variante stralcio, contraddistinta con la lettera A nella previsione del vigente PRG e con la lettera A1 nella corrispondente proposta di Variante, interessa un'area di circa 11.513 mq fronteggiante per la sua maggiore estensione la statale Sublacense.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

Tale area nel vigente PRG risulta destinata parte a viabilità (R), parte a parcheggio (P) e per la massima parte a Verde Pubblico (V), destinazioni tutte preposte all'esproprio mai attuato. Su una parte dell'area destinata a Verde Pubblico esiste di fatto, sia una piccola chiesa, con la sua area di pertinenza, che un tratto di sede stradale.

La variante proposta modifica la destinazione da strada (R) e Verde Pubblico (V) a Verde Privato ed Orti (G) ed inoltre, a seguito di riscontri d'ufficio, da strada (R) a (B2) Completamento Altipiani, ad estensione della limitrofa zona con analoga destinazione. L'area destinata a parcheggio (P) viene ricollocata in prossimità dell'area di pertinenza della chiesetta, area questa che da Verde Pubblico (V) viene destinata a Servizi Pubblici (S1). Una ulteriore quota dell'area a Verde Pubblico, che allo stato risulta di proprietà comunale, viene destinata parte a parcheggio e parte a strada, come in concreto è allo stato, entrambe le suddette destinazioni risultano collocate in adiacenza all'area di pertinenza della chiesetta.

Si ritiene di condividere la variante proposta, limitatamente alle sole modifiche del cambio di destinazione di zona, da Verde pubblico (V) e strada (R), a Verde Privato (G) ed allo spostamento dell'area a parcheggio, rilevato che il Comune tra l'altro ottiene dal proprietario, come dichiarato in delibera, la cessione gratuita dell'area destinata a parcheggio e considerato che la riduzione dell'area a standard del verde pubblico risulta di modesta entità rispetto alle previsioni del PRG che sono state calcolate per superfici notevolmente superiori a quelle prescritte dal DM 2.4.68.

In merito al rilevato cambio di destinazione di zona, da strada a B2, essendo stata preclusa la ulteriore edificabilità nell'area degli Altipiani di Arcinazzo, a seguito del parere reso dalla Regione ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74, si prescrive, per la porzione di area interessata individuata nella Variante, il cambio di destinazione di zona da strada (R) a Verde Privato (G).

Punto B /B1

La seconda Variante stralcio prevista consiste nella presa d'atto della situazione esistente riguardante l'utilizzo della esistente viabilità, relativa al tracciato della strada privata denominata via della Stabietta, ricadente in zona B2 del vigente PRG, prevedendo, oltre alla cessione al Comune per renderla pubblica, un suo adeguamento e collegamento alla viabilità di PRG sia limitrofa che posta più a valle, con conseguentemente eliminazione di un tratto di viabilità prevista non più necessaria.

Si ritiene di condividere la soluzione proposta in Variante che, oltre a portare indubbi vantaggi economici al Comune, consente di rendere più funzionale la viabilità del PRG, prescrivendo comunque di mantenere la stessa sezione e le stesse caratteristiche della viabilità prevista nel PRG.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Si prescrive inoltre che prima dell'esecuzione dei lavori di adeguamento e realizzazione della prevista viabilità siano effettuate approfondite e puntuali indagini geognostiche e geofisiche ed ottenuti i pareri dal Servizio Geologico del Dipartimento Territorio della Regione ai sensi dell'art.13 della L.64/74.

Punto C /C1

La terza Variante prevede, con riferimento a due aree, destinate a parcheggio pubblico (P), poste lungo la S.S. Sublacense, per una di esse, lo spostamento lungo la adiacente strada comunale denominata "Basso della Creta" su di un'area di proprietà comunale destinata dal vigente PRG a zona Servizi Privati (S2), per l'altra area, la soppressione della prevista destinazione a parcheggio, con previsione di destinazione parte a zona Verde Privato (G) e parte a Servizi Privati (S2).

Mentre il previsto spostamento dell'area a parcheggio non comporta modifiche che incidono urbanisticamente, la prevista soppressione comporta una diminuzione, seppur minima dell'area a standard per parcheggio. Tale riduzione risulta, come riportato nella Variante, di modesta entità rispetto alle previsioni del PRG, che sono state dimensionate con la previsione di superfici notevolmente superiori a quelle prescritte dal DM 2.4.68.

Si ritiene pertanto di poter condividere la suddetta proposta di variante.

Punto D/D1

La quarta variante prevede, il cambio di destinazione di un'area, di circa mq 2.000, da zona di Completamento (B2), a zona Servizi Privati (S2), da accorparsi alla adiacente area già destinata a servizi privati, per consentire l'ampliamento e completamento di una esistente struttura ad attività ricettive per anziani. L'area, di proprietà comunale, risulta ceduta per tale scopo al proprietario della suddetta struttura.

Con la variante si prende atto inoltre del trasferimento al Comune del tratto di strada privata che disimpegna e fronteggia l'area interessata dalla struttura ricettiva così da ricollegarsi alla viabilità prevista nel vigente PRG.

Si ritiene di poter condividere la variante proposta **prescrivendo** che prima del previsto intervento di ampliamento siano effettuate approfondite e puntuali indagini geognostiche e geofisiche ed ottenuti i pareri dal Servizio Geologico del Dipartimento Territorio della Regione ai sensi dell'art.13 della L.64/74.

Si prescrive inoltre che il Comune provveda, ai sensi dell'art.12 della L.n.1766 del 16.06.1927, a richiedere ed ottenere dalla Direzione Regionale Agricoltura della Regione l'autorizzazione al mutamento della destinazione d'uso dell'area comunale



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

individuata in catasto al foglio 23 particella 164, destinata a parcheggio pubblico, in quanto interessata da usi civici di natura demaniale.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Si prescrive che le vigenti norme tecniche di attuazione siano integrate con le prescrizioni riportate nei pareri resi dal Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, ai sensi dell'art.13 della L.64/74, prot. D2/2°/08/163508 in data 24.09.2004 e dal Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Agricoltura - Usi Civici, ai sensi dell'art.7 L.R. n. 59/95, prot.58999/D3/06 del 19.05.2004.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, Il "Comitato Regionale per il Territorio",

rilevato che

le modifiche sopra riportate e proposte, ai sensi dell'art. 3 della L. 765 del 06.08.1967, non comportano innovazioni tali da mutare le caratteristiche essenziali del PRG in esame ed i relativi criteri di impostazione, è del

PARERE

- che le varianti puntuali al Piano Regolatore Generale del Comune di Arcinazzo Romano, relative alla frazione denominata "Altipiani di Arcinazzo", adottate dal Consiglio Comunale con Delibera n. 13 del 28.06.2003, siano meritevoli d'approvazione con le modifiche, integrazioni e prescrizioni di cui ai precedenti considerato, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 765 del 6.08.1967.

f.to IL SEGRETARIO DEL C.R.p.T.
(arch. Lucio Zoppini)

f.to IL PRESIDENTE DEL C.R.p.T.
(arch. Paolo Ravaldini)

